

Edizione di giovedì 9 aprile 2015

RISCOSSIONE

[Atto illegittimo, quali conseguenze sui ruoli?](#)

di Maurizio Tozzi

IVA

[Regime del margine per i beni con IVA a detraibilità ridotta](#)

di Marco Peirolo

IMPOSTE SUL REDDITO

[Plusvalenza su espropri in zona F: ulteriore conferma di interpretazione](#)

di Giancarlo Falco

IMU E TRIBUTI LOCALI

[730 precompilato: riepiloghiamo cosa ci sarà dentro](#)

di Fabio Garrini

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[La trasformazione di società in trust](#)

di Ennio Vial

BACHECA

[La tutela del patrimonio: al via il nuovo master Euroconference](#)

di Euroconference Centro Studi Tributarî

RISCOSSIONE

Atto illegittimo, quali conseguenze sui ruoli?

di **Maurizio Tozzi**

Il problema, enorme, della **illegittimità della nomina di quasi due terzi dei dirigenti dell'Agenzia** delle Entrate condurrà, senza ombra di dubbio, alla **deflagrazione** del contenzioso tributario. La sentenza della Corte Costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37, deve essere ancora oggetto di applicazione pratica nelle diverse commissioni tributarie, che saranno chiamate a pronunciarsi su diverse eccezioni sul tema. Se la stragrande maggioranza della dottrina non pone dubbi sulla circostanza che in relazione a tutti i contenziosi in essere (e a maggior ragione a quelli potenziali), **l'eccezione di illegittimità è avanzabile a condizione che nel giudizio iniziale sia stata sollevata almeno la richiesta di violazione in ordine alla eventuale delega alla firma**, la questione destinata ad animare numerosi giudizi è se tale eccezione **sia sollevabile in ogni grado di giudizio** e finanche in relazione agli atti dell'agente della riscossione collegati ad avvisi di accertamento firmati da funzionari privi dell'incarico dirigenziale.

L'Amministrazione finanziaria da parte sua si è affrettata ad asserire che non sussiste alcun dubbio sulla **legittimità** degli atti sottoscritti dal personale incaricato di funzioni dirigenziali, prendendo spunto proprio da quanto riportato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, secondo cui: *“considerando le regole organizzative interne dell'Agenzia delle Entrate e la possibilità di ricorrere all'istituto della delega, anche a funzionari, per l'adozione di atti a competenza dirigenziale – come affermato dalla giurisprudenza tributaria di legittimità sulla provenienza dell'atto dall'ufficio e sulla sua idoneità ad esprimerne all'esterno la volontà (ex plurimis, Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 9 gennaio 2014, n. 220; 10 luglio 2013, n. 17044; 10 agosto 2010, n. 185151; sezione sesta civile T, 11 ottobre 2012, n. 17400), la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata”*. In termini pratici, a parere dell'Agenzia delle Entrate proprio la richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione evidenzia che l'atto impositivo deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, **non essendo però necessario** che il capo dell'ufficio debba rivestire la qualifica dirigenziale in quanto è sufficiente che l'atto **sia attribuibile** all'Amministrazione medesima.

Il “passa-parola” mediatico, invece, ha generato altre valutazioni e una semplice “esplorazione” sui vari motori di ricerca internet evidenzia come vi siano già **diverse posizioni** tendenti a ritenere possibile l'eccezione di **nullità assoluta dell'atto** e sua conseguente inesistenza *ab origine*, rilevabile in ogni grado di giudizio, essendo configurabile il **difetto assoluto di attribuzione in violazione dell'art. 21-septies della L. n. 241/90**, alla stregua dell'assoluta carenza di potere e rinviando ad un precedente della suprema Corte, secondo cui *“l'incompetenza territoriale dell'ufficio tributario che ha proceduto all'accertamento fiscale*

*comporta l'assoluta carenza di potere dell'organo amministrativo e, quindi, un vizio sostanziale e radicale dell'atto di accertamento, che è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio **in ogni stato e grado del procedimento tributario*** (sentenza Cass. n. 2998 del 27.03.1987). In tal modo, queste posizioni estreme giungono a ritenere inesistente l'atto di riferimento del ruolo emesso dall'Agente della Riscossione, che dovrebbe essere a sua volta travolto e dichiarato illegittimo.

Posto che la "storia" della giurisprudenza tributaria insegna che tutto è possibile, deve però evidenziarsi come **simili liti possono apparire temerarie, soprattutto se riferite a ruoli collegati ad avvisi di accertamento definiti o ormai passati in giudicato**, con relativo rischio implicito di condanna alle spese di giudizio.

Altra cosa invece è "esplorare" l'eccezione in questione **nel secondo grado** di giudizio, **unitamente alle altre motivazioni di impugnazione**, chiedendo al giudice di valutarne le implicazioni atteso che trattasi di un una **circostanza nuova** non sollevata in primo grado in funzione del legittimo affidamento del contribuente a che l'atto originario fosse stato emesso nel rispetto della legalità, scoprendosi solo adesso che in realtà il firmatario dell'atto o colui che ha rilasciato la delega non poteva ricoprire il ruolo di capo dell'ufficio, con ciò violandosi la condizione di **nullità** posta dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600/73.

La morale, comunque, è abbastanza semplice: l'ennesimo pasticcio all'italiana comporterà un caos clamoroso che solo nel corso dei prossimi anni sarà possibile districare. Ed i tentativi di contenzioso, anche quelli più arditi in particolare in riferimento a ruoli riguardanti accertamenti scaduti, definiti o passati in giudicato, non mancheranno. Non si sentiva certo il bisogno di una simile situazione.

IVA

Regime del margine per i beni con IVA a detraibilità ridotta

di **Marco Peirolò**

Ai fini dell'applicazione del regime del margine, l'art. 36, comma 1, del D.L. n. 41/1995 dispone che i beni usati, nonché gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, devono essere **acquistati presso privati** nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea.

La stessa norma dispone che si considerano acquistati presso privati anche, tra gli altri, i beni ceduti da soggetti passivi che **non hanno potuto detrarre l'Iva** relativa all'acquisto/importazione o che operano anch'essi nel medesimo regime speciale.

Ipotizzando l'acquisto di un **bene con Iva a detraibilità ridotta** (es. autoveicolo), occorre stabilire se il regime speciale sia applicabile nel caso in cui il suddetto bene sia stato acquistato presso un operatore economico che ha detratto l'imposta in misura parziale.

Sul piano comunitario, l'art. 314 della Direttiva n. 2006/112/CE dispone che il soggetto passivo-rivenditore può applicare il regime del margine quando i beni sono stati acquistati, tra l'altro, presso un altro soggetto passivo, ma a condizione che la cessione da quest'ultimo posta in essere sia **esente** ai sensi dell'art. 136.

La detassazione, in particolare, si riferisce alle *“cessioni di beni il cui acquisto o la cui destinazione siano stati **esclusi dal diritto alla detrazione dell'Iva (...)**”*.

Secondo la Corte di giustizia, intervenuta sulla questione nella causa C-160/11 del 19.07.2012, i termini con i quali è stata definita l'esenzione in esame devono essere **interpretati restrittivamente** in quanto la stessa costituisce una deroga del principio generale che prevede la riscossione dell'Iva per ogni operazione effettuata a titolo oneroso dai soggetti passivi.

Per questa ragione, l'esenzione in parola si riferisce alle sole **cessioni di beni completamente escluse**, in base alla normativa nazionale, **dal diritto di detrazione**, in modo che il soggetto che ha ceduto i beni al rivenditore abbia sopportato integralmente l'imposta.

Di conseguenza, i beni con imposta parzialmente detraibile, in sede di rivendita, sono esclusi dal regime speciale, in perfetta coerenza con l'obiettivo perseguito dalla Direttiva n. 94/5/CE, che ha introdotto il regime speciale. Infatti, se, da un lato, s'intende impedire che i beni usati, nel momento in cui vengono reimmessi in commercio, siano tassati una seconda volta, dall'altra, **si deve evitare un salto d'imposta**, ossia la mancata tassazione della quota-parte del prezzo di vendita corrispondente al costo di acquisto la cui imposta è stata detratta.

La stessa conclusione, riferita ai beni acquistati presso un soggetto passivo che ha detratto parzialmente l'imposta, vale per i beni rivenduti dal soggetto passivo che, a monte, ha esercitato la detrazione in misura ridotta.

Riguardo a questa specifica ipotesi, occorre però osservare che l'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che la **base imponibile** si determina secondo un **criterio proporzionale**, ossia applicando al prezzo di vendita la percentuale utilizzata per recuperare l'imposta assolta a monte.

Per le cessioni aventi per oggetto beni con Iva detratta in misura ridotta, per esempio ai sensi dell'art. 19-*bis*1 del D.P.R. n. 633/1972, è previsto che si assume come base imponibile la **percentuale di detrazione applicata all'atto dell'acquisto del bene**.

In definitiva, il regime speciale resta precluso, ma l'Iva dovuta in sede di rivendita si paga su una base imponibile ridotta.

Diversamente dall'art. 36, comma 1, del D.L. n. 41/1995, la disposizione relativa alla determinazione proporzionale della base imponibile fa esplicito riferimento alle ipotesi di indetraibilità oggettiva, sicché l'applicazione di tale criterio è **vietato** quando il divieto parziale di detrazione è dovuto al **pro rata** di cui all'art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972. In caso, invece, di indetraibilità, anch'essa soggettiva, discendente dall'opzione per la **dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione per le operazioni esenti**, la modalità di determinazione dell'imponibile prevista dall'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 non può in ogni caso applicarsi tenuto conto che la detrazione relativa al bene ceduto è **vietata per l'intero importo dell'IVA**, così come previsto dall'art. 36-*bis*, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

IMPOSTE SUL REDDITO

Plusvalenza su espropri in zona F: ulteriore conferma di interpretazione

di Giancarlo Falco

Qualche mese fa avevamo [già analizzato su questo quotidiano](#) la problematica riferita all'eventuale tassazione della plusvalenza su espropri di terreni collocati in zona F.

Avevamo riportato che, con riferimento all'**indennità di esproprio**, l'art. 11 della menzionata legge, ed, in particolare, il comma 5, qualifica come plusvalenza le somme "*conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle **zone omogenee di tipo A, B, C, D** di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni [...]*".

Il tenore letterale della norma disciplina, dunque, come tassabili le sole plusvalenze derivanti da terreni collocati all'interno di determinate zone omogenee, a nulla rilevando l'eventuale edificabilità delle stesse (come invece è previsto nel caso di cessione di aree fabbricabili).

Nel merito si era espressa anche la Corte di **Cassazione**, sancendo che "*in tema di imposte sui redditi, l'art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sottopone a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio **in relazione alla mera collocazione dei suoli nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al d.m. 2 aprile 1968, senza operare alcuna distinzione tra aree aventi vocazione edificatoria e terreni agricoli**, sicché, ai fini dell'assoggettamento ad imposizione, è irrilevante che l'area espropriata si trovi, secondo le previsioni del locale piano regolatore, all'interno di zone altrimenti definite (nella specie "zona agricola normale" e "zona di rispetto infrastrutturale e urbanistico"), poiché ciò che rileva è la destinazione effettiva del bene (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Napoli, 07/03/2006)" (Cass. Civ., Sez. V, n. 652 del 18/01/2012).*

Se il tenore letterale della norma sembrava non lasciare adito a molte interpretazioni, diverso invece è stato spesso l'approccio dell'Amministrazione finanziaria che, addirittura, ha ritenuto che un'eventuale esclusione dal pagamento dell'imposta per i soli terreni che cadono in una zona piuttosto che un'altra violerebbe i principi costituzionale di **parità di trattamento** (art. 3 della Costituzione) e della **capacità contributiva** (art. 53 della Costituzione) e non

risponderebbe ad alcuna logica di razionale distribuzione del carico fiscale secondo principi di equità.

Fortunatamente per i contribuenti tali tesi sono state confutate in sede contenziosa.

Sul punto, infatti, si è recentemente espressa la **Commissione Tributaria Provinciale di Benevento con la sentenza n. 268/03/15 del 19 marzo 2015** in cui i giudici hanno confermato che *“l’inserimento dei terreni nella zona omogenea di tipo F darebbe luogo all’esclusione dell’applicabilità della tassazione delle indennità di esproprio percepite, per cui verrebbe meno l’assoggettamento dei terreni all’imposta richiesta. Non si condivide quanto esposto dall’Agenzia delle Entrate allorquando afferma che le cessioni volontarie nell’ambito del procedimento espropriativo in zona F sono sottoposte alle disposizioni contenute nell’art. 68 del TUIR, che prevede la tassazione separata per le cessioni dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria con aliquota media.*

Viceversa, trattandosi di procedura espropriativa va applicato quanto previsto dalla L. n. 413/91 che espressamente indica quali categorie di terreni devono essere sottoposti alla tassazione per plusvalenza.

Il mancato inserimento della categoria omogenea di tipo F nella normativa deve significare la non assoggettabilità a tassazione di tali terreni e questo anche indipendentemente dalla suscettibilità edificatoria o meno del terreno”.

I giudici di prime cure, pertanto, hanno sostenuto **l’interpretazione letterale della norma** accogliendo il ricorso del contribuente e condannando l’ufficio alla refusione delle spese di giudizio.

IMU E TRIBUTI LOCALI

730 precompilato: riepiloghiamo cosa ci sarà dentro

di **Fabio Garrini**

Ormai è **aprile**: tempo dei primi caldi e di arrabbiate dichiarative.

Dopo mesi in cui ci siamo lamentati (giustamente) della nuova disciplina riguardante il **modello 730**, [diffusamente analizzata](#) nelle ["pagine" del nostro quotidiano online](#), è ormai imminente il momento di affrontare il problema: **dal 15 aprile** l'Agenzia metterà infatti a disposizione i **modelli precompilati** e dal 1° maggio sarà possibile per contribuenti e intermediari intervenire sui modelli (ricordando comunque che **la data ultima** per "relazionarsi" con il nuovo 730 sarà il prossimo **7 luglio**).

Malgrado le [esaminate pesanti responsabilità poste in capo a professionisti e CAF](#) che prestano assistenza fiscale apponendo il **visto di conformità**, molti studi continueranno ad offrire ai propri clienti l'assistenza alla compilazione del modello 730. Presumibilmente la maggior parte dei colleghi **preferirà inviare un 730 ordinario** con le consuete modalità piuttosto che lavorare sui dati incompleti messi a disposizione dall'Agenzia, ma credo che tutti proveremo a **capire** (se non altro per una insana curiosità) **cosa effettivamente l'Agenzia sia stata in grado di costruire**.

Ricordiamo di seguito quindi quali sono le informazioni che troveremo all'interno della precompilata, in particolare con riferimento agli **oneri deducibili e detraibili** (i redditi sono, in linea di massima, quelli raccolti tramite le CU).

Gli oneri

Ormai tutti conoscono la lacunosità delle informazioni che saranno presenti nel quadro E del modello 730. Per il primo anno troveremo infatti solo:

- quote di **interessi passivi** e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- **premi di assicurazione** sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- **contributi previdenziali e assistenziali**.

I dati dei **fondi pensione** non saranno presenti in quanto, per il 2014, la trasmissione di tali dati era facoltativa, per cui saranno presenti solo se acquisiti tramite le CU (quindi se dedotti dal sostituto d'imposta). Come noto, nei prossimi anni tali informazioni saranno implementante, ma per quest'anno la **stima di modelli 730 corretti senza modifiche è del 20%**

circa (proiezione che a molti pare largamente ottimistica).

Ma vi sono anche **altre informazioni** che troveremo nel modello. Nella C.M. n. 11/E/2015 si afferma infatti che l'Agenzia delle Entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata anche alcuni dati provenienti dalla **dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta precedente** (730 o UNICO).

In particolare, sono inseriti nella dichiarazione precompilata i seguenti dati ricavati dall'annualità precedente:

- le **eccedenze d'imposta** risultanti dalla dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2013;
- i **residui dei crediti** d'imposta indicati nella dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2013;
- le **rate annuali** detraibili relative ad oneri sostenuti in anni precedenti, per i quali è prevista la possibilità di rateizzare la detrazione, ad esempio per le spese mediche di ammontare superiore a un determinato importo, oppure l'obbligo di suddividere la detrazione in più rate annuali, ad esempio nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per interventi di risparmio energetico o per l'arredo degli immobili ristrutturati;
- l'**eventuale maggior credito derivante dalla liquidazione automatizzata**, effettuata ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/1973, relativa alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente. Se il maggior credito è stato già oggetto di conferma da parte del contribuente prima della elaborazione della dichiarazione precompilata questo confluisce direttamente nel quadro F della dichiarazione. Se il maggior credito **non è stato ancora confermato dal contribuente**, lo stesso non è inserito nella dichiarazione ma viene riportato nel foglio informativo contenente gli elementi a base della dichiarazione, con la precisazione che, per confermare tale credito, il contribuente può inserirlo autonomamente nel quadro F della dichiarazione prima di procedere all'invio, senza la necessità di rivolgersi a un ufficio dell'Agenzia delle entrate o a un centro di assistenza multicanale per richiedere la conferma del maggior credito calcolato. Si ricorda tuttavia che la conferma del maggior credito in sede di dichiarazione precompilata costituisce sempre una modifica della dichiarazione precompilata.
- Per quanto riguarda i **dati dei terreni e dei fabbricati**, in linea generale, vengono inseriti nella dichiarazione precompilata i dati presenti della dichiarazione dell'anno precedente, integrati tenendo conto delle eventuali **variazioni, risultanti dalla banca dati catastale e dagli atti del registro**, intercorse sui diritti reali (ad esempio compravendite e successioni). Pare però piuttosto remoto che gli atti del registro possano perfettamente interfacciarsi con la dichiarazione del precedente anno, in particolare in relazione ai terreni; tale dato, se si deciderà di lavorare sulla precompilata, dovrà essere necessariamente **verificato con estrema cura**, onde evitare duplicazioni di dati nel modello relativo al 2014.
- Inoltre verranno integrati anche i dati relativi **all'utilizzo degli immobili** (ad esempio **locazione e comodato**). Sarà interessante capire se nella precompilata, con i contratti

registrati, verrà aggiornato solo il dato riguardante la destinazione dell'immobile (e se così fosse il dato fornito sarebbe certamente modesto) ovvero anche l'importo del canone di locazione. Pare comunque piuttosto improbabile che l'imputazione possa essere effettivamente corretta, anche in relazione alla tipologia di tassazione prescelta per il canone (ordinaria o cedolare).

Per approfondire le problematiche delle dichiarazioni ti raccomandiamo questo convegno di aggiornamento:

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La trasformazione di società in trust

di **Ennio Vial**

Il trust trova innumerevoli possibilità di applicazione anche in ambito di operazioni straordinarie: l'imminente [seminario sulla trasformazione societaria e le operazioni con l'estero](#) ne esamina alcuni aspetti operativi.

La terza giornata del sulle che si terrà a breve a Milano affronterà, tra gli altri, il tema della . Una particolare casistica di trasformazione è costituita dal passaggio di società in trust.

Tra le ragioni che possono rendere opportuna la **trasformazione di una società in trust** vi può essere, ad esempio, l'esigenza di ottimizzare la liquidazione della società, ovvero di eliminare, dal mondo giuridico, una società (es. una società di comodo) per destinarne il patrimonio ai beneficiari del trust.

L'obiettivo potrebbe essere una **riduzione di costi**, una segregazione del patrimonio e un passaggio ordinato dei beni che il trust trasformato detiene. Sicuramente, è interessante la trasformazione di una holding di partecipazioni o di una società immobiliare in trust per **evitare** la disciplina delle **società di comodo**.

Non sempre l'operazione ha avuto vita facile. Ad esempio, il **tribunale di Sassari** (decreto del 13.06.2010) ha escluso l'iscrivibilità nel registro imprese di una trasformazione di società in trust. La questione è stata successivamente approfondita in uno **Studio del Notariato** approvato il 16.01.2013.

Secondo i Notai, l'ammissibilità della fattispecie in esame è legata alla **tutela degli interessi dei soci e dei creditori sociali**: tuttavia, gli interessi dei soci alla conservazione del modello organizzativo possono essere tutelati chiedendo l'unanimità nell'approvazione dell'operazione o con l'ulteriore previsione del diritto di recesso. Inoltre gli interessi dei creditori sono tutelati dall'art. 2500-*novies* c.c. che disciplina l'opposizione alla trasformazione.

La **trasformabilità di una società in comunione di azienda** o fondazione porta ad escludere la non trasformabilità del contratto di società nelle ipotesi in cui non operi la continuità soggettiva.

Quanto precisato rappresenta l'anello di congiunzione per legittimare la trasformazione di società in trust: si ritiene quindi che **nelle trasformazioni eterogenee non venga tutelata la prosecuzione societaria ma la unitarietà di un patrimonio.**

La trasformazione in comunione di azienda quale alternativa alla liquidazione è ammessa, tuttavia, soltanto in presenza di un'azienda idonea allo svolgimento dell'attività d'impresa e **non è consentita in presenza di un insieme di beni che non costituiscono un'azienda.**

Equiparando la trasformazione di società in trust alla trasformazione in comunione d'azienda, lo Studio del Notariato ritiene che il requisito sopra evidenziato dovrebbe estendersi all'ipotesi in esame.

Da questo assunto, pertanto, emerge come la trasformazione da società a trust sia **possibile solo quando la società contenga una azienda** e solo se i beneficiari sono gli stessi soci della società originaria.

Se i beneficiari fossero diversi si esce dalla casistica della trasformazione eterogenea.

Si può cercare quindi di ottenere il **risultato per via indiretta**. Una prima soluzione consiste nell'istituire più trusts, i cui **trustees** (anche terzi rispetto ai soci) procedano **all'acquisto delle partecipazioni** diventando soci della società, la quale poi si trasforma in comunione di azienda.

In questo modo si **risolve il problema della coincidenza tra soci e beneficiari** ma non il requisito essenziale che la società contenga effettivamente una azienda.

Altra soluzione negoziale per giungere dalla società al trust consiste nel previamente **trasformare la società in comunione di azienda.**

A questo punto i soci, divenuti comproprietari dell'azienda, potranno rivestire la qualità di disponenti di un trust avente a oggetto l'intero patrimonio sociale, che potrà essere affidato anche a un trustee terzo, a vantaggio di beneficiari che potranno anch'essi essere terzi rispetto agli ex soci.

BACHECA

La tutela del patrimonio: al via il nuovo master Euroconference di Euroconference Centro Studi Tributari

Euroconference presenta il nuovo master di specializzazione “[La tutela del patrimonio](#)”.

Il percorso, che si articola in **quattro incontri** della durata di **mezza giornata**, si pone l’obiettivo di analizzare i principali strumenti di protezione del patrimonio. In una fase storica come quella di profonda crisi che stiamo attraversando, l’esigenza di proteggere la propria ricchezza, grande o piccola che sia, è avvertita da tutti i clienti e per i professionisti un’adeguata conoscenza della materia rappresenta conseguentemente una necessità, oltre che un’importante opportunità professionale. È fondamentale conoscere però anche i “rischi” correlati a qualsiasi atto dispositivo del patrimonio e, quindi, non si può prescindere dall’affrontare le insidie dell’azione revocatoria e della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

SEDI E DATE

VERONA – 10 aprile 2015, 21 aprile 2015, 7 maggio 2015, 19 maggio 2015

PROGRAMMA

I° incontro

IL FONDO PATRIMONIALE

I possibili utilizzi e la disciplina civilistica

Gli aspetti fiscali

II° incontro

L’UTILIZZO DELLA FIDUCIARIA

I possibili utilizzi e la disciplina civilistica

Gli aspetti fiscali

LE POLIZZE ASSICURATIVE

I possibili utilizzi e la disciplina civilistica

Gli aspetti fiscali

III° incontro

I VINCOLI DI DESTINAZIONE

I possibili utilizzi e la disciplina civilistica

Gli aspetti fiscali

I “RISCHI” DEGLI ATTI DISPOSITIVI DEL PATRIMONIO

L'azione revocatoria

La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

IV° incontro

IL TRUST

I possibili utilizzi e la disciplina applicabile

Gli aspetti fiscali